

n. 50/2023 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 50/2023 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata proposta da MARCUGINI LORENA, nata a Perugia il 30.09.1963, C.F.: MRC LRN 63P70 G478M – P.iva: 01813210547, con studio in Foligno (PG) in Via Antonio da Sangallo n. 17/P, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Enrico Cozzari (CF: CZZ NRC 78L12 E975A, fax: 075444446, pec: enrico.cozzari@avvocatiperugiapec.it), presso lo studio del quale, in Perugia, via Annibale Vecchi n. 113, elegge domicilio;

-RICORRENTE-

**NEI CONFRONTI DI**

**SOCIETA' AGRICOLA FERRERO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale sita in Spoleto (PG) in Via Flaminia n. 96, C.F. 03069720542 - P.IVA 03069720542**

- RESISTENTE-

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso telematicamente depositato il 6.07.2023, la ricorrente ha richiesto dichiararsi la liquidazione controllata della società resistente SOCIETA' AGRICOLA FERRERO S.R.L. in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 268 CCI, esponendo che:

in data 30 gennaio 2021, la Società Agricola Ferrero s.r.l., in persona dei legali rappresentanti Sig.ra Martini Annalisa (C.F.: MRT NLS 62C67 188L) e Natalizi Ferrero (C.F.: NTL FRR 58D11 L188K), depositava innanzi all'intestato Tribunale istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale istanza di sospensiva della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 212/2017;

con ordinanza depositata in data 9 febbraio 2021, veniva nominata la ricorrente quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da



sovraindebitamento affinché assumesse ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano ed alla sua esecuzione;

a seguito del deposito del ricorso, con ordinanza del 2 luglio 2022, veniva fissata udienza ex art. 10 Legge 3/2012 al 22 settembre 2022 (successivamente rinviata al 24 novembre 2022) per la comparizione delle parti disponendo, a cura di parte ricorrente, la comunicazione della proposta e del decreto almeno 30 giorni prima dell'udienza ai creditori;

in data 22 novembre 2022, la attuale ricorrente (allora OCC) depositava istanza di comunicazione di espressione di voto esponendo il mancato raggiungimento del 60% dei voti favorevoli sui crediti ammessi;

con decreto del 20 dicembre 2022 il G.D. non omologava l'accordo di composizione della crisi proposto dalla Società Agricola Ferrero s.r.l. e, conseguentemente, revocava il decreto di apertura emesso in data 2 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 3/2012 e, da ultimo, rigettava la richiesta di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 14ter della richiamata legge;

in data 12 gennaio 2023, preso atto del provvedimento di mancata omologa del piano, la attuale ricorrente depositava istanza di liquidazione del proprio compenso che, tenuto conto della situazione di squilibrio finanziario patita dalla Società Agricola Ferrero srl, riteneva di quantificare in quello minimo pari a Euro 4.994,51 oltre accessori di legge, rimborso di spese vive e detratta la ritenuta di acconto per un totale da pagare pari a Euro 6.293,86;

con provvedimento del 13 gennaio 2023, il g.d. liquidava la somma di Euro 4.994,51 oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, ed alla maggiorazione IVA e ad agli ulteriori accessori di legge, rimborso di spese vive per un importo totale pari a Euro 6.293,86, al netto della ritenuta di acconto, così come richiesta, autorizzandone il prelievo dal conto corrente intestato alla procedura ovvero ponendola a carico della Agricola;

la sopra richiamata procedura, tuttavia, non risultava intestataria di alcun conto corrente ove attingere per il prelievo della somma liquidata;

pertanto, con pec del 13 gennaio 2023 la attuale ricorrente trasmetteva apposita comunicazione al procuratore della società debitrice, Avv. Puma, con richiesta di pagamento e proponendo una dilazione in n. 4 rate da Euro 1.573,47;

tuttavia, alla suddetta richiesta e proposta non seguiva alcun riscontro né da parte del procuratore nominato, né dai legali rappresentanti dell'Agricola;

ad oggi, la attuale ricorrente risultava ancora creditrice della Società Agricola Ferrero S.r.l. della somma di Euro 6.293,86;

la società debitrice era in stato di insolvenza;

allo stato attuale, risultava pendente la procedura esecutiva immobiliare RGE n. 212/2017, incardinata presso il Tribunale di Spoleto;



i debiti scaduti e non pagati emersi dagli atti dell'istruttoria di cui alla precedente procedura n. 3/2022, sono risultati pari ad Euro 440.039,71 (così come dichiarato a pagina 7 della relazione particolareggiata redatta nell'esercizio delle proprie funzioni di O.C.C. dall'attuale ricorrente, e, quindi, superiori a Euro 50.000,00);

in ossequio al combinato disposto di cui al comma 2, dell'art. 268 CCII, "quando il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali".

da quanto sopra, risultava in ogni caso evidente lo "stato di insolvenza", come definito dall'art. 2, co. 1, lett. b), C.C.I.I. e che si sostanzia in azioni di inadempimento o altri fatti esteriori, tali da dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, confermato anche dall'estratto degli ultimi bilanci che si allegavano, non essendo la resistente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Per i motivi suddetti, la ricorrente concludeva per l'apertura della liquidazione controllata della resistente.

Regolare la notifica alla medesima società (riscontrata all'udienza del 14.12.2023 a seguito di disposta rinnovazione a cura della ricorrente), la medesima non si è costituita in giudizio ed acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 14.12.2023, il procedimento giunge alla decisione.

**2.** Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, in relazione alla regolare instaurazione del contraddittorio con la società resistente, come la notifica eseguita a cura della ricorrente si sia ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di residenza del l.r.p.t. della società resistente che ha sottoscritto altresì l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in data 7.11.2023.

La medesima società si è inoltre costituita in giudizio con memoria difensiva a firma dell'Avv. Puma per l'udienza del 14.12.2023, sostanzialmente rimettendosi alla decisione del Tribunale e non avversando minimamente l'altrui ricorso.

**2.1.** Ciò ricostruito si osserva ancora come, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre l'odierno ricorso, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).

L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).



Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.

Sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale provvisoriamente esecutivo, avuto riguardo, nello specifico, al decreto di liquidazione del compenso del professionista nominato in luogo di OCC, del 13.01.2023, prodotto in atti.

**2.2.** *Nulla quaestio* neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 50.000,00.

Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale e, nella specie, controllata ex art. 268 CCII), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria procedurale che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

Sennonché, si osserva come oltre al credito vantato dalla parte ricorrente, le informazioni acquisite abbiano messo in luce l'esistenza di debiti scaduti nei confronti dell'Erario per un ammontare pari ad euro 197.407,62 alla data del 2.08.2023, per quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate riscossione, risultando certamente superata la soglia di cui sopra.

**2.3.** La società debitrice, trattandosi di impresa agricola, come risulta dalle visure trasmesse dal Registro delle Imprese, deve ritenersi ancora non soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, ricavandosi ciò, a contrario, dall'art. 121 CCII che assoggetta alla relativa procedura esclusivamente gli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 let. d) CCII.

Per contro, dal punto di vista soggettivo, sussistono i presupposti per l'apertura della presente procedura, ai sensi dell'art. 65 co. 1 CCII, rientrando la debitrice tra i soggetti indicati dall'art. 2 comma 1 let. c) CCII.

Del resto, muovendo dalle medesime premesse – trattandosi di impresa agricola - la stessa resistente ha già proposto in precedenza, presso questo Tribunale, ricorso ex lege 3/2012, come indicato dalla ricorrente, già nominata professionista in luogo di OCC nella medesima procedura di sovraindebitamento.

**2.4.** Ricorre, altresì, il presupposto dell'insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b) CCII e richiamato dall'art. 268 co. 2 CCII, in relazione alla domanda di apertura della liquidazione controllata da parte del creditore.



Per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, lo stato di insolvenza essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).

Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori".

Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti).

Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, **l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni** (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass. n. 19611-04, ove derivi da titolo di formazione giudiziale).

**Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).**

Si osserva ancora che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa; tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, è un fatto logicamente incontrovertibile che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo



**patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni** (cfr. Cass. n. 26217-05).

Tanto chiarito si evidenzia come la medesima società resistente:

- risulta aver depositato l'ultimo bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese nel 2009, dopodiché – pur non essendovi tenuta – non ha comunque provveduto, né ha depositato la propria documentazione contabile per l'udienza del 14.12.2023, rimettendosi- nella sostanza – alla decisione del Tribunale in merito alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ed evidenziando di aver proposto reclamo dinnanzi al Collegio proprio avverso il decreto di diniego della relativa richiesta da parte della debitrice;
- risulta da tempo (almeno dal 2017) sottoposta a procedura esecutiva immobiliare presso questo Tribunale, come riportato in premessa, segno evidente della incapacità della medesima di onorare i propri debiti;
- la medesima società risulta irreperibile presso la sede legale, come si riscontra dal tentativo infruttuoso di notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario del ricorso introduttivo del presente giudizio, per come documentato dalla ricorrente;
- la stessa società risulta, già solo nei confronti dell'Erario, destinataria di cartelle per circa 198.000,00 euro, come sopra ricostruito e per quanto trasmesso dalla Agenzia delle Entrate;
- la medesima, ancora, dopo aver proposto precedente procedura di sovraindebitamento presso questo Tribunale, conclusasi con diniego del chiesto provvedimento di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti, non è riuscita neppure a far fronte al pagamento del compenso del nominato professionista in luogo di OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini, che ha proposto l'odierno ricorso: trattasi di inadempimento relativo al pagamento di un credito di formazione giudiziale, circostanza di per sé assolutamente sintomatica della incapacità della impresa di far fronte regolarmente alle obbligazioni di pagamento.

Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia di apertura della liquidazione controllata.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, debba procedersi alla nomina del liquidatore da scegliersi nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- 2) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SOCIETA' AGRICOLA FERRERO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con**





**sede legale sita in Spoleto (PG) in Via Flaminia n. 96, C.F. 03069720542 - P.IVA 03069720542**

3) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore il **Rag. Anna Maria Baroni**, con studio in Spoleto;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la eventuale quantificazione del fabbisogno personale e familiare del l.r.p.t. della resistente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia



cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

7)autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8) ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

9) dispone che, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”, reputandosi come tra le azioni cautelari suddette vi rientri la paventata iscrizione ipotecaria in relazione al bene immobile in comproprietà della ricorrente in favore di Agenzia Entrate Riscossione, per quanto evidenziato in ricorso;

10) dispone che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, stabilisca se





chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

11) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

12) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore.

Spoletto, 11.01.2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno

